

COMUNE DI LONGONE SABINO
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 37

DATA 3/11/2017

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLA
CORRUZIONE. AGGIORNAMENTO 2017-2019**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 10,50 e segg., nella sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei Signori:

		presenti	assenti
PEZZOTTI SANTINO	- Sindaco	[X]	[]
NOVELLI IVANO	- Vice Sindaco	[X]	[]
DE SANTIS IVANO	- Assessore	[X]	[]

Presiede il SINDACO Sig. Santino Pezzotti

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rina Massenzi

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART. 49 D. LGS 267/2000

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE – REGOLARITA' TECNICA

- parere favorevole: Dott.ssa Rina Massenzi

Firma: _____

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione n. 8 in data 05/02/2014 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”);

Premesso che con deliberazione n. 9 in data 05/02/2014 la Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;

Considerato che l’art. 1 comma 8 della sopracitata Legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia adottato annualmente;

Considerato che l’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità sia aggiornato annualmente;

Rilevato che, a tal fine, il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), ha predisposto l’allegata proposta di piano, modificando il piano precedente tenuto conto delle linee di indirizzo dettate nell’aggiornamento del Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dall’A.N.A.C.

Rilevato in particolare che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce ora un allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2018-2019;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Vista la Delibera CiVit 72 del 2013 recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista ogni disposizione impartita dall’A.N.A.C. ;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di adottare, per le ragioni di cui in premessa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione triennio 2017-2018-2019;
- 3) Di prendere atto che, ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, il Piano per la Prevenzione della corruzione dovrà essere pubblicato esclusivamente sul sito dell’Ente e non dovrà essere trasmesso né all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 4) Di procedere pertanto alla pubblicazione del Piano e dei suoi allegati sul sito web del Comune nell’apposita sezione nell’ambito dell’area Amministrazione Trasparente;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con ulteriore votazione unanime e palese ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.

PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE 2017-2018-2019

1. Premessa

In data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure.

La medesima Convenzione prevede, inoltre, che ciascuno Stato individui uno o più organi incaricati, tra l’altro, di prevenire la corruzione.

2. Organi per il contrasto alla corruzione

Con la legge n. 190/2012 sono stati individuati i seguenti organi deputati alla prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione:

Autorità nazionale anticorruzione

L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’art. 13 del decreto legislativo n. 150/2009.

L’Autorità nazionale anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza ed il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a:

- a) coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale;
- b) promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;
- c) predisporre il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, comma 8 della Legge 190/2012);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- d) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Negli enti locali il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, proposto dal responsabile anticorruzione, deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Il piano adottato va trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla regione interessata.

L'art. 34-bis del decreto legge 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) ha prorogato, per l'anno 2013, il termine di approvazione al 31 marzo 2013, termine che la CIVIT ha definito non perentorio.

Il comma 60 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 281/1997, verranno definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

4. Il Piano provvisorio anticorruzione

Nelle more della definizione delle intese in sede di Conferenza unificata, gli enti locali possono comunque procedere all'approvazione di un Piano provvisorio contenente misure tese a prevenire e contrastare la corruzione.

PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE 2017-2018-2019

Articolo 1 – Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

Le attività del Comune di Longone Sabino che possono presentare un elevato rischio di corruzione sono le seguenti:

Area Amministrativa ed Economico Finanziaria ed Area Tecnica e Tecnico Progettuale

PROCEDURE	RISCHIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
Proroga contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
Liquidazione fornitori	MEDIO
Assunzioni di personale, proroga contratti a t.d., utilizzo forme di lavoro flessibili	MEDIO
Affidamento incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione	MEDIO
Autorizzazioni al personale dipendente ad espletare incarichi affidati da soggetti esterni all'Amministrazione	MEDIO
Gestione di beni e risorse strumentali assegnati ai dipendenti e loro corretto uso	MEDIO
Gestione servizi in convenzione e per conto di comuni ed altri enti	BASSO

Articolo 2 – Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività classificata a rischio corruzione dovranno partecipare ad un programma formativo secondo le indicazioni del responsabile anticorruzione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile può, in qualsiasi momento, richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

Articolo 3 – Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione di giunta o di consiglio.

Le determinazioni e le deliberazioni sono prima pubblicate all'Albo online e successivamente raccolte nella specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili per chiunque.

Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà, in ogni tempo, ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990.

I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Articolo 4 – Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'art. 1 devono darne informazione scritta, anche cumulativa, al Responsabile Anticorruzione con cadenza trimestrale.

L'informativa ha la finalità di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.

Articolo 5 – Obblighi di trasparenza

Tutti i provvedimenti adottati devono essere pubblicati, a cura del Responsabile di servizio, nell'apposita sezione del sito internet *trasparenza/prevenzione e repressione della corruzione*.

Nel sito internet deve essere pubblicato: il numero e la data del provvedimento, l'oggetto, il soggetto in favore del quale è rilasciato, la durata e l'eventuale importo.

Articolo 6 – Rotazione degli incarichi

Ove possibile, verrà assicurata la rotazione nelle attività indicate all'art. 1.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

**IL SINDACO
SANTINO PEZZOTTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RINA MASSENZI**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giornoper restarvi per 15 giorni consecutivi.

LONGONE SABINO lì

IL MESSO COM.LE SANTILLI G.

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D. LGS 267/00)

SI NO prot. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D.Lgs 267/2000)

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co. 4 D. Lgs 267/2000)

Lì _____

**IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Rina Massenzi**

COMUNE DI LONGONE SABINO
PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. **37**

DATA **3/11/2017**

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLA
CORRUZIONE. AGGIORNAMENTO 2017-2019**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 10,50 e segg., nella sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei Signori:

		presenti	assenti
PEZZOTTI SANTINO	- Sindaco	[X]	[]
NOVELLI IVANO	- Vice Sindaco	[X]	[]
DE SANTIS IVANO	- Assessore	[X]	[]

Presiede il SINDACO Sig. Santino Pezzotti

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rina Massenzi

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART. 49 D. LGS 267/2000

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE – REGOLARITA' TECNICA

- parere favorevole: Dott.ssa Rina Massenzi

Firma: F.to Dott.ssa Rina Massenzi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione n. 8 in data 05/02/2014 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”);

Premesso che con deliberazione n. 9 in data 05/02/2014 la Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;

Considerato che l’art. 1 comma 8 della sopracitata Legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia adottato annualmente;

Considerato che l’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità sia aggiornato annualmente;

Rilevato che, a tal fine, il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), ha predisposto l’allegata proposta di piano, modificando il piano precedente tenuto conto delle linee di indirizzo dettate nell’aggiornamento del Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dall’A.N.A.C.

Rilevato in particolare che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce ora un allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2018-2019;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Vista la Delibera CiVit 72 del 2013 recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista ogni disposizione impartita dall’A.N.A.C. ;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 5) Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) Di adottare, per le ragioni di cui in premessa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione triennio 2017-2018-2019;
- 7) Di prendere atto che, ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, il Piano per la Prevenzione della corruzione dovrà essere pubblicato esclusivamente sul sito dell’Ente e non dovrà essere trasmesso né all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 8) Di procedere pertanto alla pubblicazione del Piano e dei suoi allegati sul sito web del Comune nell’apposita sezione nell’ambito dell’area Amministrazione Trasparente;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con ulteriore votazione unanime e palese ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.

PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE 2017-2018-2019

5. Premessa

In data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure.

La medesima Convenzione prevede, inoltre, che ciascuno Stato individui uno o più organi incaricati, tra l’altro, di prevenire la corruzione.

6. Organi per il contrasto alla corruzione

Con la legge n. 190/2012 sono stati individuati i seguenti organi deputati alla prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione:

Autorità nazionale anticorruzione

L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’art. 13 del decreto legislativo n. 150/2009.

L’Autorità nazionale anticorruzione:

- h) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- i) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- j) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;
- k) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- l) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- m) esercita la vigilanza ed il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- n) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Dipartimento della Funzione Pubblica

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a:
- f) coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale;
 - g) promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;
 - h) predisporre il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
 - i) definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
 - j) definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazione pubbliche ed enti territoriali devono individuare il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- h) entro il 31 gennaio di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, comma 8 della Legge 190/2012);
- i) entro il 31 gennaio di ogni anno definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- j) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- k) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- l) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- m) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- n) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Negli enti locali il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, proposto dal responsabile anticorruzione, deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Il piano adottato va trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla regione interessata. L'art. 34-bis del decreto legge 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) ha prorogato, per l'anno 2013, il termine di approvazione al 31 marzo 2013, termine che la CIVIT ha definito non perentorio.

Il comma 60 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 281/1997, verranno definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

8. Il Piano provvisorio anticorruzione

Nelle more della definizione delle intese in sede di Conferenza unificata, gli enti locali possono comunque procedere all'approvazione di un Piano provvisorio contenente misure tese a prevenire e contrastare la corruzione.

PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE 2017-2018-2019

Articolo 1 – Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

Le attività del Comune di Longone Sabino che possono presentare un elevato rischio di corruzione sono le seguenti:

Area Amministrativa ed Economico Finanziaria ed Area Tecnica e Tecnico Progettuale

PROCEDURE	RISCHIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
Proroga contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
Liquidazione fornitori	MEDIO
Assunzioni di personale, proroga contratti a t.d., utilizzo forme di lavoro flessibili	MEDIO
Affidamento incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione	MEDIO
Autorizzazioni al personale dipendente ad espletare incarichi affidati da soggetti esterni all'Amministrazione	MEDIO
Gestione di beni e risorse strumentali assegnati ai dipendenti e loro corretto uso	MEDIO
Gestione servizi in convenzione e per conto di comuni ed altri enti	BASSO

Articolo 2 – Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività classificata a rischio corruzione dovranno partecipare ad un programma formativo secondo le indicazioni del responsabile anticorruzione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile può, in qualsiasi momento, richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

Articolo 3 – Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione di giunta o di consiglio.

Le determinazioni e le deliberazioni sono prima pubblicate all'Albo on-line e successivamente raccolte nella specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili per chiunque.

Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà, in ogni tempo, ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990.

I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Articolo 4 – Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'art. 1 devono darne informazione scritta, anche cumulativa, al Responsabile Anticorruzione con cadenza trimestrale.

L'informativa ha la finalità di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.

Articolo 5 – Obblighi di trasparenza

Tutti i provvedimenti adottati devono essere pubblicati, a cura del Responsabile di servizio, nell'apposita sezione del sito internet *trasparenza/prevenzione e repressione della corruzione*.

Nel sito internet deve essere pubblicato: il numero e la data del provvedimento, l'oggetto, il soggetto in favore del quale è rilasciato, la durata e l'eventuale importo.

Articolo 6 – Rotazione degli incarichi

Ove possibile, verrà assicurata la rotazione nelle attività indicate all'art. 1.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

**IL SINDACO
F.TO SANTINO PEZZOTTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RINA MASSENZI**

La presente copia è conforme all'originale
Lì

**SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RINA MASSENZI**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa
all'Albo Pretorio il giornoper restarvi per 15 giorni consecutivi.

LONGONE SABINO lì

**IL MESSO COM.LE
F.TO GIROLAMO SANTILLI**

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D. LGS 267/00)

SI NO prot. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D.Lgs 267/2000)

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co. 4 D. Lgs 267/2000)

Lì _____

**IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO Dott.ssa Rina Massenzi**